



## I Casi del Think Tank di STS Deloitte

Le ritenute di imposta sui dividendi pagati da società italiana a società “madre” estera

# L'applicazione dell'art. 27, comma 3-ter, del DPR n. 600/1973 alle ritenute di imposta su dividendi pagati da società italiana a società madre statunitense

## Il caso

Una società di capitali residente in Italia ha pagato dividendi alla società partecipante non residente soggetta ad imposizione negli Stati Uniti d'America. Al momento di tale pagamento la società italiana ha applicato ai dividendi corrisposti la ritenuta a titolo di imposta domestica di cui all'art. 27, comma 3, del DPR n. 600/1973 ridotta al 5% in applicazione dell'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Stati Uniti.

Posto quanto sopra, si tratta di stabilire se sussistano i presupposti volti a consentire alla società partecipante statunitense l'ottenimento, dall'amministrazione finanziaria italiana, del rimborso della differenza tra l'ammontare della ritenuta a titolo di imposta subita (5%) e l'1,2%, corrispondente al carico impositivo potenzialmente gravante su una società madre residente in Italia percettrice dei medesimi dividendi (ossia l'aliquota Ires del 24% applicata al 5% del dividendo percepito ai sensi dell'art. 89 del Tuir).

## La soluzione

E' da ritenere che la società partecipante statunitense sia legittimata, nel caso di specie, a ottenere il predetto rimborso e ciò per effetto di un'interpretazione estensiva dell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 27, comma 3-ter, del DPR n. 600/1973 – il quale, letteralmente, prevede l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta dell'1,2% ai dividendi corrisposti alle sole società "madri", soggette all'imposta sul reddito delle società, residenti in Paesi UE oppure SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni – alla luce dell'art. 63, par. 1, del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), secondo cui sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati non solo tra Stati membri, ma anche tra Stati membri e Paesi terzi.

Nel caso di specie, la discriminazione tra la società partecipante statunitense e una potenziale società partecipante italiana potrebbe infatti costituire un elemento dissuasivo rispetto all'esercizio, da parte della società estera, della libertà di movimento di capitali "in entrata" nel nostro Paese, in particolare rappresentata nell'ingresso nel capitale sociale della società italiana (sul punto, *ex multis*, Corte UE 10 aprile 2014, C-190/12, caso Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company).

Pertanto, al fine di evitare il concreto verificarsi della già menzionata discriminazione, nonché la conseguente violazione dell'art. 63 del TFUE, la società statunitense è legittimata a invocare l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta dell'1,2% prevista dall'art. 27, comma 3-ter, del DPR n. 600/1973 ai dividendi ad essa corrisposti da parte della società "figlia" italiana.

## Considerazioni

La soluzione qui prospettata può essere motivata in base alle seguenti osservazioni.

Va innanzitutto notato come la situazione della società partecipante statunitense e quella di una possibile società partecipante italiana siano, agli effetti della discriminazione di cui si discorre, certamente paragonabili. Ciò in quanto entrambe dette situazioni sono idonee, in linea di principio, a generare un fenomeno di doppia imposizione economica derivante dalla disciplina sull'imposizione reddituale, concernente il rapporto società-soci, applicabile nel nostro Paese (cfr. Corte UE 19 novembre 2009, C-540/07, caso Commissione delle Comunità europee v Repubblica Italiana).

Merita poi osservare come, ai fini di detta comparazione, la situazione della società partecipante statunitense debba essere considerata prendendo in considerazione unicamente il versante italiano, valutando, più in particolare, il rischio che la stessa materia imponibile subisca un'imposizione, una prima volta, quale reddito di impresa, presso la società "figlia" italiana e una seconda volta, quale reddito di capitale prodotto in Italia, in capo alla medesima società estera. La valutazione in parola non deve, quindi, tenere in considerazione il carico impositivo gravante, negli Stati Uniti, sui redditi della società da ultimo nominata (cfr. Cass. n. 21720/2023, Cass. n. 26536/2022 e CGT I grado Pescara n. 509/2024).

La comparabilità tra le predette situazioni evita inoltre l'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 65 del TFUE, il quale, in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 63, prevede che tale ultima disposizione non pregiudichi agli Stati membri

l'applicazione della normativa tributaria interna volta ad operare distinzioni tra contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale (cfr. CGT I grado Pescara n. 509/2024).

Appurato dunque che la situazione della società partecipante residente negli Stati Uniti e quella di una possibile società partecipante residente in Italia sono, agli effetti della discriminazione di cui si discorre, certamente paragonabili, è immediato avvedersi come, a fronte della similarità di tali situazioni, la normativa italiana preveda per i dividendi distribuiti a società residenti negli Stati Uniti un carico impositivo (pari al 26% dell'ammontare del dividendo corrisposto, ridotto, nel caso di specie, al 5% per effetto dell'applicazione della disciplina convenzionale) decisamente meno favorevole rispetto a quello previsto per i dividendi distribuiti a società residenti in Paesi UE (Italia compresa) e SEE c.d. collaborativi (pari all'1,2% dell'ammontare del dividendo corrisposto).

Ciò premesso, occorre ora stabilire se la discriminazione di cui si è fatto cenno poc'anzi, in linea di principio idonea a costituire una violazione della libertà di movimenti di capitale *ex art. 63 del TFUE*, sia o meno giustificabile in base alle cause fondate su *rules of reason* "non scritte" di fonte giurisprudenziale (ciò in quanto la causa di giustificazione, di fonte legale, prevista in materia di libertà di movimenti di capitali, dall'art. 65, par. 1, lett. a), del TFUE abbiamo già visto non applicarsi al caso di specie).

Le cause di giustificazione in parola sono costituite da motivi imperativi di interesse generale essenzialmente rappresentati dalla coerenza del sistema tributario interno, dall'esigenza di garantire un'equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e dall'esigenza di prevenire frodi o evasioni fiscali (cfr., *inter alia*, Corte UE 8 novembre 2007, C-379/05 - caso *Amurta*).

Nel seguito sono svolte alcune osservazioni, espresse per economia di trattazione in forma molto sintetica, tese a dimostrare come, nel caso in oggetto, le già menzionate cause di giustificazione recedano rispetto alla libertà fondamentale in oggetto.

Con riferimento, in primo luogo, alla coerenza del sistema tributario interno, si nota come, secondo la Corte di giustizia UE, tale causa di giustificazione – la quale risiede in specie nella circostanza per cui i soci persone fisiche di società di capitali residenti in Italia, anch'essi percettori, al pari delle società non residenti qui in oggetto, di redditi di capitale, subiscono su tali redditi una ritenuta a titolo di imposta del 26% – non possa rappresentare una restrizione della libertà di movimenti di capitali e ciò in quanto la situazione di soci persone fisiche residenti e quella di società residenti all'estero partecipanti società italiane non è paragonabile (cfr. Corte UE 19 novembre 2009, C-540/07, caso *Commissione delle Comunità europee v Repubblica Italiana*, punti 43 e 56).

Anche l'esigenza di garantire un'equilibrata ripartizione del potere impositivo non è stata ritenuta, dai giudici europei, idonea a prevalere sulla libertà fondamentale che qui occupa e questo perché, poiché l'Italia, con l'introduzione del regime *pex*, ha stabilito che i dividendi domestici percepiti da società italiane scontino un'imposizione effettiva dell'1,2%, la restrizione sarebbe applicata nei soli confronti delle società partecipanti non residenti, le quali, al contrario, subirebbero un aggravio impositivo del 26% anche se eventualmente ridotto in applicazione dei Trattati contro le doppie imposizioni (cfr. Corte UE 10 aprile 2014, C-190/12, caso *Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company*, punto 99).

In relazione, da ultimo, all'esigenza di garantire l'efficacia dei controlli fiscali si nota come, nel caso in parola, sussistano diverse circostanze – quali: l'esistenza della disposizione sulla reciproca assistenza amministrativa prevista all'interno del Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, l'applicazione della Convenzione di Strasburgo relativa all'assistenza amministrativa in materia fiscale e l'inclusione degli Stati Uniti nella lista degli Stati con cui l'Italia attua lo scambio di informazioni – idonee a garantire, tra Italia e Stati Uniti, efficaci meccanismi di scambio di informazioni in caso di controlli volti a prevenire violazioni della normativa tributaria.

# Think Tank di STS Deloitte



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

©2024 Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit